



PROVINCIA DI PISTOIA

Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI RELATIVI BACINI DI ACCUMULO

(approvato con atto di C.P. n° 45 dell ' 11.02.2009)



Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico

Assessore dott. Luigi Giorgetti

Il Dirigente dott.ing. Delfo Valori

I N D I C E

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 Opere di competenza.....	pag. 3
Art. 2 Criteri generali	3

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 3 Definizioni	pag. 4
Art. 4 Classificazione degli impianti	5
Art. 5 Stati di rischio indotto	5
Art. 6 Classificazione del rischio	7

TITOLO III – NORME GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 7 Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti	pag. 8
Art. 8 Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti esistenti autorizzati e collaudati	9
Art. 9 Contenuti progettuali	9
Art. 10 Progetto preliminare	10
Art. 11 Progetto definitivo	11
Art. 12 Fogli di condizioni	13
Art. 13 Costruzione	14
Art. 14 Collaudo	15
Art. 15 Esercizio e vigilanza	15

TITOLO IV – NORME GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 16 Denuncia di esistenza	pag. 18
Art. 17 Regolarizzazione degli impianti	20
Art. 18 Approvazione in via di sanatoria	21
Art. 19 Dismissione	22

ALLEGATO 1 – Foglio condizioni per la costruzione;

ALLEGATO 2 – Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

**COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA
E DEI RELATIVI BACINI DI ACCUMULO DI MODESTE DIMENSIONI**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(ex art. 12 L.R. 1/94)**

TITOLO I – OGGETTO E FINALITÀ

**Art.1
OPERE DI COMPETENZA**

1. Formano oggetto delle presenti norme tutti gli sbarramenti di ritenuta ed i relativi bacini di accumulo fino a 15 (quindici) metri di altezza o capacità fino a 1.000.000 (un milione) di metri cubi di invaso.
2. Il presente regolamento costituisce la normativa tecnica e procedurale per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza delle suddette opere.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina:
 - a) quegli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta che si eleva dal piano di campagna, ad eccezione di casi particolari in cui i suddetti impianti, pur realizzati nelle modalità sopra descritte, siano situati in prossimità di pendii, scarpate o di particolari conformazioni di terreno, in modo tale che si venga a formare fra queste ultime e il bacino di accumulo un corpo terroso assimilabile ad una struttura di ritenuta;
 - b) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazione ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
 - c) le opere di ritenuta che determinano bacini di accumulo adibiti esclusivamente a deposito, decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero per le Attività Produttive) ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge 183/89 così come modificato con D.L. 507/1994 convertito con Legge 21 ottobre 1994, n.584;
 - d) tutti gli sbarramenti di ritenuta ed i relativi bacini di accumulo fino a 1,50 (uno virgola cinque) metri di altezza o capacità fino a 5.000 (cinquemila) metri cubi di invaso purché non determinanti condizioni di pericolosità per persone e/o cose.
4. La presente normativa non si applica ai serbatoi realizzati completamente con pareti in acciaio o in cemento armato, in quanto assoggettati a specifiche norme tecniche.

**Art.2
CRITERI GENERALI**

1. Il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandato alla responsabilità professionale del progettista, il quale assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art.3 DEFINIZIONI

1. Sono adottate le seguenti definizioni:

Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;

Quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;

Quota di massima regolazione: quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;

Altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;

Franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;


Franco netto: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevista nel serbatoio;

Volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;

Volume utile di regolazione: volume compreso tra quota massima di regolazione e quota minima del livello dell'acqua alla quale può essere derivata, per l'uso previsto, l'acqua invasata;

Volume di laminazione: volume compreso tra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione.

2. Schematicamente, abbiamo la seguente sezione tipo con inserite le suddette definizioni:



Art.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le opere soggette al presente regolamento sono suddivise nelle seguenti classi in base all'altezza dell'opera di ritenuta (H) ed al volume d'invaso (V):

CLASSE A	$H \leq 5,00 \text{ m}$ o $V \leq 30.000 \text{ mc}$
CLASSE B	$5,00 \text{ m} < H \leq 7,00 \text{ m}$ o $30.000. \text{ mc} < V \leq 70.000 \text{ mc}$
CLASSE C	$7,00 \text{ m} < H \leq 10,00 \text{ m}$ o $70.000. \text{ mc} < V \leq 100.000 \text{ mc}$
CLASSE D	$10,00 \text{ m} < H \leq 15,00 \text{ m}$ o $100.000. \text{ mc} < V \leq 300.000 \text{ mc}$
CLASSE E	$10,00 \text{ m} < H \leq 15,00 \text{ m}$ e $300.000. \text{ mc} < V \leq 1.000.000 \text{ mc}$

2. Qualora le dimensioni H e V dell'impianto siano riferibili a due classi diverse, l'impianto stesso sarà attribuito a quella di ordine superiore.
(esempio: un impianto avente $H = 4 \text{ m}$ e $V = 65.000. \text{ mc}$ appartiene alla classe B)

Art.5 **STATI DI RISCHIO INDOTTO**

1. Ai fini dell'impostazione dei criteri di gestione e controllo dei manufatti, viene definito rischio indotto quello prodotto sulle aree a valle dello sbarramento, valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali degli sbarramenti.
In tal senso sono individuati sei "stati di rischio indotto":

Nuovi sbarramenti:

a) **BASSO:**

A seguito del collasso dello sbarramento risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico. La perdita di vite umane è improbabile.

b) **MODERATO:**

A seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture. La perdita di vite umane è improbabile.

c) **ALTO:**

Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultano perdita di vite umane e rilevanti danni economici. In generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
- Situazione geologica che possa determinare condizioni di instabilità dei versanti e dello sbarramento.

Sbarramenti esistenti

d) BASSO:

Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A seguito del collasso dello sbarramento risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico. La perdita di vite umane è improbabile;
- Mancata manutenzione degli organi di scarico.

e) MODERATO:

Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture. La perdita di vite umane è improbabile;
- Presenza di scarichi di fondo che attraversano sbarramenti in terra;
- Errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;
- Situazione geologica non sufficientemente approfondita a monte del rilevato, ma per la quale si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;
- Mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto.

f) ALTO:

Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- A seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultano perdita di vite umane e rilevanti danni economici. In generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;
- Presenza di infiltrazioni nel corpo diga, dalle spalle o dalle fondazioni;
- Situazione geologica che possa determinare condizioni di instabilità dei versanti e dello sbarramento;
- Assenza di organi di scarico;
- Insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.

2. L'area significativa indagata a valle per valutazioni di rischio, in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

$$L = V/(2 \times 10^4)$$

dove L viene calcolato in km e V, espresso in m³, è il volume d'invaso, con valore minimo di L da assumere pari ad 1 km, fatte salve particolari situazioni che saranno valutate in sede di istruttoria dall'ente autorizzante, per le quali potranno essere richieste estensioni diverse dell'area da indagare.

Art.6 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

1. Sulla base dello stato di rischio, di cui all'art. 5, e della classe di invaso, di cui all'art.4, sono definite le seguenti classi di rischio, che individuano i contenuti progettuali e le modalità di esercizio, gestione e vigilanza dell'impianto come specificato negli articoli da 8 a 15 del presente regolamento.

Classi di invaso	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
Situazione di rischio indotto					
BASSO	1	1	2	3	4
MODERATO	1	2	3	3	4
ALTO	2	3	3	4	4

TITOLO III - NORME GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA

1. La presente parte del regolamento contiene le norme generali e procedurali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati.
2. Fra i suddetti interventi di modifica ricadono i provvedimenti atti all'adeguamento funzionale di impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati (esempio: sopraelevazione dell'opera di ritenuta per ampliamento del volume di invaso) e gli interventi atti all'adeguamento strutturale dell'impianto che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel relativo foglio di condizioni descritto al successivo articolo 12, comma 3 (esempio: interventi sostanziali sugli organi di scarico).
3. Restano ferme le competenze attribuite dall'ordinamento vigente relative al DPR 380/2001 e dalla L.R. 1/2005.

Art.7

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere sarà diretta all'Amministrazione Provinciale di Pistoia, Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico. L'avvio dell'istruttoria sarà subordinato, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, laddove le caratteristiche dell'opera siano tali da rientrare nei progetti per i quali è prevista o l'effettuazione di una verifica di assoggettabilità ovvero lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale.
2. Il richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, provvederà ad attivare le eventuali procedure per la verifica o la valutazione di impatto ambientale.
3. Sulla domanda dovrà essere necessariamente specificato, almeno, quanto di seguito evidenziato:
 - a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione:
 1. della tipologia costruttiva dell'opera di ritenuta (terra, muratura, calcestruzzo, etc.);
 2. dell'altezza dell'opera di ritenuta;
 3. del volume di invaso;
 4. dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
 5. della classe di rischio proposta;
 - b) localizzazione dell'impianto, con indicazione:
 1. della località abitata più vicina;
 2. del Comune;
 - c) inquadramento dell'impianto nei confronti della pianificazione di bacino;
 - d) utilizzo dell'impianto;
 - e) riferimento alla richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, qualora prevista dalla vigente normativa, o ad eventuali atti già in possesso;

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato il progetto preliminare dell'opera, così come regolato dal successivo art.10., con la previsione della destinazione delle terre e delle rocce derivanti dallo scavo.

E' consentita l'omissione della presentazione del progetto preliminare per gli impianti ricadenti nella classe A, ove il tecnico del richiedente ritenga superflua tale presentazione.

Per i casi di particolare complessità, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio, o su di questo indotti per effetto della costruzione dell'impianto, l'Amministrazione Provinciale valuterà, caso per caso, l'opportunità di richiedere il rispetto della procedura ordinaria anche per tale classe.

Ogni eventuale successiva variazione dei dati di cui ai precedenti punti a), b), c), d) dovrà essere comunicata per iscritto all'Ente autorizzante.

Art.8
**CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA
DI IMPIANTI ESISTENTI AUTORIZZATI E COLLAUDATI**

1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti esistenti autorizzati e collaudati sarà diretta all'Amministrazione Provinciale di Pistoia, Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico. Il richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, nei casi previsti dalla legislazione vigente provvederà ad attivare le eventuali procedure per la verifica o la valutazione di impatto ambientale.

2. Sulla domanda dovrà essere necessariamente specificato, almeno, quanto segue:

- a) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione:
 1. della tipologia costruttiva dell'opera di ritenuta (terra, muratura, calcestruzzo, etc.);
 2. dell'altezza dell'opera di ritenuta;
 3. del volume di invaso;
 4. dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
 5. della classe di rischio proposta;
- b) localizzazione dell'impianto, con indicazione:
 1. della località abitata più vicina;
 2. del Comune;
 3. della denominazione corrente dell'impianto, se esistente;
- c) inquadramento dell'impianto nei confronti della pianificazione di bacino;
- d) utilizzo dell'impianto allo stato dell'inoltro della domanda ed a seguito della modifica;
- e) estremi degli atti autorizzativi relativi all'impianto esistente, previsti dalla vigente normativa;
- f) riferimento alla richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, qualora prevista dalla vigente normativa, o ad eventuali atti già in possesso.
- g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all'impianto esistente, che comprenderà, nel caso di interventi di modifica funzionale, l'indicazione delle nuove dimensioni dell'opera di ritenuta;

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato il progetto preliminare dell'impianto modificato o direttamente il progetto definitivo per le opere ricadenti in classe A, soggette a procedura semplificata, salvo i casi di particolare complessità, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio, o su di questo indotti per effetto della costruzione dell'impianto, ove l'Amministrazione Provinciale valuterà, caso per caso, l'opportunità di richiedere il rispetto della procedura ordinaria.

Art.9
CONTENUTI PROGETTUALI

1. La fase progettuale riguarderà:

- il progetto preliminare, nel quale sarà descritta, ed attraverso il quale sarà valutata, la fattibilità della costruzione, in termini di benefici attesi e classe di rischio (così come definito all'art. 6), di nuovi impianti o della modifica di impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati ed il loro impatto ambientale, secondo le vigenti normative;
- il progetto definitivo, che, a seguito dell'approvazione, costituirà la base per la costruzione dell'impianto o la realizzazione di modifiche ad impianti già esistenti.

Art.10
PROGETTO PRELIMINARE

1. Il progetto preliminare riguarderà l'intero impianto e dovrà essere quindi esteso anche alle opere di captazione, quali canali, condotte, qualora l'impianto utilizzi acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso dall'opera di ritenuta.
2. Nel caso in cui l'impianto sia già esistente, il progetto di modifica dovrà fare esplicito riferimento a:
 - i dati progettuali significativi;
 - gli eventuali atti autorizzativi.
3. Il livello tecnico degli elaborati progettuali dovrà essere adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal suo Regolamento di attuazione e, ove necessario, alla normativa regionale e statale sulla valutazione di impatto ambientale.
4. Farà parte integrante del progetto l'elenco degli elaborati, i quali, oltre a quanto previsto nella normativa sopra richiamata, dovranno rendere di norma evidenti i seguenti aspetti:
 - a) Indicazione dell'uso/i cui è destinato l'impianto;
 - b) Valutazione della classe di rischio secondo quanto definito all'art. 6;
 - c) L'ammissibilità dell'opera in funzione anche degli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti nel territorio, o su di questo prodotti dalla costruzione dell'impianto;
 - d) Per le opere in materiali sciolti, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l'indicazione delle eventuali relative cave di prestito, limitatamente alle classi D ed E;
 - e) L'individuazione dei bacini idrografici sottesi all'opera di ritenuta, con individuazione del reticolo idraulico afferente l'invaso;
 - f) Calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell'impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
 - g) Per gli impianti ricadenti in classe di rischio 4, valutazione dell'entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento;
 - h) Verifica della capacità ricettiva del deflusso nel corso d'acqua ricettore, i cui compiti manutentivi, individuati dall'Amministrazione Provinciale, saranno a carico dell'autorizzato;
 - i) Dichiarazione da parte del richiedente di aver preso visione del foglio di condizioni alla manutenzione.
5. L'Amministrazione Provinciale, verificato anzitutto che l'impianto rientri nelle proprie competenze, acquisisce i pareri o assenti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche interessate. In particolare dovranno essere sempre acquisiti:
 - nullaosta militare ai sensi del D.P.R. 1.11.1959 N. 1363 art. 1 comma 3, ove tale documento sia ritenuto necessario dal competente distretto militare;
6. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale ne ravvisi la necessità, potrà indire apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90, e s.m. ed i., al fine di acquisire i necessari pareri.
7. L'Amministrazione Provinciale il provvedimento di approvazione del progetto preliminare contenente le eventuali prescrizioni, che notificherà a tutti soggetti pubblici interessati ed al soggetto richiedente, il quale, in caso di esito positivo, potrà procedere alla redazione del progetto definitivo.

Art.11

PROGETTO DEFINITIVO

1. Il progetto definitivo, così come quello preliminare, riguarderà l'intero impianto e dovrà essere quindi esteso anche alle opere di captazione, quali canali, condotte, qualora l'impianto utilizzi acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso dall'opera di ritenuta.

2. Gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal suo Regolamento di attuazione e, ove necessario, alla normativa regionale e statale sulla valutazione di impatto ambientale. In particolare gli elaborati, oltre a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, dovranno di norma rendere evidenti i seguenti aspetti:

a) Per ogni classe di invaso ad eccezione della classe A, e comunque in ogni caso sia stata richiesta la presentazione del progetto preliminare:

- Indicazione delle eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
- Indicazione esplicita del rispetto, nella fase di progettazione definitiva, delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare dell'Ente autorizzante;

b) Indicazione delle fasi e dei tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l'impianto;

c) Le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità;

d) Le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso;

e) L'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

f) Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

g) Verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamento dell'opera di ritenuta e del complesso diga- terreno di fondazione almeno nelle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

h) I dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari (scarico di fondo, scarico di superficie o sfioratore, eventuale opera di presa, eventuale canale diversivo, ecc.);

i) La valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell'interrimento dell'impianto e alla stima della variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso;

j) Il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto dell'eventuale sismicità della zona sede dell'impianto ai sensi delle vigenti normative;

k) Lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti in classe D ed E, per ipotetico collasso dello sbarramento.

3. Per la classe A possono essere omissi i punti b), d), i), k); nel caso di opera in classe A costituita da rilevato in terra, le verifiche indicate al punto g) potranno essere omesse nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione $\leq 1:3$ e quelli di valle abbiano inclinazione $\leq 1:2.5$.

4. I disegni tecnici dovranno rappresentare l'intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprenderanno:

a) planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti:

- l'opera di ritenuta;

- le opere complementari ed accessorie,
 - le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
- b) planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell'opera, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
- c) planimetria, sezioni ed eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
- d) profilo dell'invaso lungo l'asse longitudinale in scala 1:500;
- e) diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell'invaso;
- f) diagramma dei tempi di svuotamento dell'invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
- g) particolari costruttivi in scala adeguata di tutte quelle opere che necessitano di una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali:
- organi di scarico e relativi meccanismi di manovra;
 - opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio;
 - drenaggi;
 - opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo;
 - sistemi di sicurezza e di allerta;
 - opere accessorie connesse allo sbarramento.
- h) adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura (strada di accesso, manufatti per la manovra degli organi di scarico, sistemi di sicurezza e di allerta, etc.).

Per la classe A possono essere omessi i punti e), f), h).

5. Nel caso in cui l'impianto ricada in classe A o in classi di rischio 1 e 2 di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il livello di approfondimento delle indagini da presentare potrà essere adeguatamente commisurato all'importanza dell'opera previo preventivo accordo con l'Amministrazione Provinciale del rilascio dell'autorizzazione.
6. L'Amministrazione Provinciale, ricevuto il progetto definitivo da parte del soggetto richiedente, procederà all'istruttoria dei relativi elaborati, accertando anzitutto che, qualora siano state apportate modifiche dimensionali rispetto al progetto di massima, se a suo tempo presentato, l'opera rientri ancora nelle proprie competenze.
7. Sarà inoltre cura dell'Amministrazione Provinciale verificare la conformità degli elaborati progettuali rispetto a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di invasi e dal presente Regolamento, nonché a quanto eventualmente prescritto nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare precedentemente emesso.
8. L'Amministrazione Provinciale potrà richiedere, in caso di accertata non conformità, il completamento o l'adeguamento degli atti, assegnando al soggetto richiedente un termine di tempo.
9. Nel caso in cui il progetto delle opere sia sottoposto a procedura di VIA, l'approvazione finale del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione Provinciale potrà avvenire soltanto dopo la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.18 della L.R. 79/98 o ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
10. L'Amministrazione Provinciale trasmetterà il provvedimento autorizzativo al richiedente, alla Regione Toscana, all'Autorità di Bacino competente, al Comune e ad ogni altro Ente a vario titolo interessato.

Art.12

FOGLI DI CONDIZIONI

1. Le fasi della costruzione dell'impianto nonché l'esercizio e la manutenzione dello stesso sono disciplinate dalle norme contenute nei **fogli di condizioni**, ex all'art. 4 comma 1 della L.R. 1/94, predisposti, seguendo gli schemi allegati al presente Regolamento, con riferimento al progetto definitivo, e riguarderanno separatamente la disciplina della costruzione delle opere e del loro esercizio e manutenzione, secondo quanto specificato nei commi successivi.

2. Il **foglio di condizioni per la costruzione** conterrà le norme e le prescrizioni all'osservanza delle quali è vincolata l'esecuzione dell'impianto, ed in particolare riguarderà i seguenti punti:

- a) caratteristiche tecniche e geometriche dell'opera di ritenuta e dell'impianto;
- b) modalità di costruzione dell'opera di ritenuta;
- c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;
- d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;
- e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell'opera di ritenuta;
- f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell'opera di ritenuta;
- g) franco minimo;
- h) caratteristiche e modalità di realizzazione della strada d'accesso all'impianto;
- i) verifiche da effettuarsi in corso d'opera;
- j) durata dei lavori;
- k) modalità di collaudo.

3. Il **foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione** conterrà le norme e le prescrizioni relative alla corretta manutenzione dell'impianto, onde mantenere la perfetta efficienza di ogni sua parte, nonché le norme per l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento a quanto attiene alla sicurezza della pubblica incolumità.

In particolare il suddetto disciplinare conterrà i seguenti punti:

- a) caratteristiche dell'opera di ritenuta e dell'impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d'opera;
- b) lavori di manutenzione dell'opera di ritenuta;
- c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;
- d) controlli in fase di esercizio;

- e) modalità di vigilanza e di allerta;
- f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell'impianto come stabilito nel successivo articolo 15 del presente Regolamento;
- g) norme di regolamentazione d'uso della risorsa idrica in caso di emergenza;
- h) poteri di modificabilità del foglio;
- i) il numero, il tipo, la localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;
- j) la specie e le frequenze delle misure;
- k) i luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza.

4. Per le classi D ed E di cui all'art. 4 del presente Regolamento, oltre a quanto sopra specificato deve essere riportato:

- l) le modalità della vigilanza (permanente o saltuaria), che dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed affidabile;

- m) il Piano di Gestione dell'invaso, che, fino all'emanazione di un'apposita normativa regionale che ne dettaglierà i contenuti minimi, deve comunque indicare: il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell'impianto, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, per garantire il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché i provvedimenti da mettere in atto per garantire la prevenzione e la tutela della risorsa idrica sia invasata che a valle dello scarico, conformemente ai Piani di Tutela delle acque e conformemente agli obiettivi di qualità fissati per il corso d'acqua;
- n) l'ubicazione della residenza dell'addetto alla vigilanza, che non dovrà essere posizionata a distanza superiore a 1 Km dall'invaso, o, in alternativa, l'indicazione del numero di reperibilità da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;
- o) le norme relative all'installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e di strumentazione idrometrica prevista con la Circolare Ministeriale 28/8/86 n. 125.
- p) Il Documento di Protezione Civile dello Sbarramento, approvato dalle Autorità di Protezione Civile.

5. Al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio potranno essere apportate in qualsiasi momento tutte quelle modifiche o integrazioni che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportuno introdurre ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità; le conseguenti variazioni saranno contenute in un nuovo foglio condizioni che sarà predisposto allo scopo dalla predetta Amministrazione.

6. Il soggetto interessato è tenuto al rispetto delle nuove disposizioni contenute nel suddetto foglio di condizioni.

Art.13 COSTRUZIONE

1. L'autorizzazione alla costruzione delle opere è rilasciata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/94, dall'Amministrazione Provinciale dopo l'approvazione del progetto definitivo e dopo la firma dei fogli di condizioni da parte del richiedente, fatte salve le competenze autorizzative e concessorie del Comune.

2. L'Amministrazione Provinciale avrà la facoltà di esercitare periodici controlli in corso d'opera all'impianto in costruzione ove particolari caratteristiche costruttive dell'impianto facessero ritenere opportuno un controllo diretto dello stesso ente.

3. Il soggetto interessato sarà tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali per provvedere a tutte le misurazioni e contestazioni che l'ente riterrà necessarie, garantendo il libero accesso dei funzionari al cantiere; lo stesso è tenuto inoltre a mantenere in buone condizioni la strada di accesso al cantiere, in modo da consentirvi sempre il transito.

4. Resta in ogni caso facoltà del predetto ente di prescrivere quelle norme integrative e quei lavori, anche ad opera ultimata, che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell'impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Art.14 COLLAUDO

1. Terminati i lavori di costruzione dell'intero impianto, il Direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, farà eseguire il primo vaso sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale e al/ai Collaudatore/i in corso d'opera, nominato dal titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 1/94.

- impianti di classe di rischio 2	frequenza triennale
- impianti di classe di rischio 3	frequenza biennale
- impianti di classe di rischio 4	frequenza semestrale per i primi 2 (due) anni di esercizio e frequenza annuale per i successivi

6. La frequenza di tali rapporti decorrerà a partire dal 31 Dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo definitivo.

7. E' fatta salva una diversa regolamentazione delle frequenze dei suddetti rapporti, qualora l'Amministrazione Provinciale ravvisi la necessità di scadenze più ravvicinate, in relazione alla situazione di rischio determinata dall'impianto, ad esempio dalla vicinanza dello stesso ad insediamenti abitativi, produttivi e/o ad infrastrutture. Contestualmente l'Amministrazione Provinciale potrà procedere ad un aggiornamento della classe di rischio assegnata all'impianto. Dette disposizioni dovranno essere contenute nel foglio condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto e potranno essere modificate in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Provinciale.

8. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/94 l'Amministrazione Provinciale effettuerà controlli su quegli impianti le cui condizioni di sicurezza devono essere accertate per i seguenti motivi:

a) per un compito legislativamente predefinito (art. 8 comma 1 della L.R. 1/94) ed in tal caso gli stessi controlli avranno una periodicità fissata (visite periodiche di controllo di cui ai successivi commi 6 e 7) o meno (visite saltuarie di controllo di cui al successivo comma 8);

b) per le segnalazioni di altri Enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità (visite con carattere di eccezionalità).

9. Gli invasi da sottoporre ai suddetti controlli sono quelli appartenenti alle classi di rischio 3 e 4 di cui all'art. 6 del presente Regolamento; dell'obbligatorietà del controllo di tali invasi l'Amministrazione Provinciale dovrà dare comunicazione agli interessati contestualmente all'approvazione definitiva del progetto.

10. Saranno di volta in volta sottoposti a controllo diretto da parte dell'Amministrazione Provinciale quegli impianti che, pur non ricadendo nelle condizioni sopra elencate, si trovino temporaneamente in uno dei casi seguenti:

a) nel rapporto tecnico periodico siano evidenziate carenze nella sicurezza dell'impianto. In questo caso i controlli potranno essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio.

b) qualora il soggetto titolare dell'opera abbia ommesso di presentare, nei tempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui al precedente comma 3.

11. A seguito di controllo, rilevate manifestazioni che possono compromettere la sicurezza dell'impianto, l'Amministrazione Provinciale, valutando se si tratti di una situazione di potenziale o immediato pericolo, procederà come di seguito specificato:

a) nel caso di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, ovvero quando si rilevino fatti che possono pregiudicare la funzionalità dell'impianto, quali difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, o carenze di manutenzione (esempio: sfioratore ostruito), l'Amministrazione Provinciale invierà relazione agli organi preposti alle funzioni di Protezione Civile territorialmente competenti, contenente i provvedimenti che, a Suo giudizio, il titolare dell'autorizzazione dovrebbe attuare per ripristinare le condizioni di sicurezza. Gli organi suddetti e l'Autorità di Bacino si esprimeranno sull'ammissibilità dei provvedimenti proposti e, sulla base di quanto deliberato, il suddetto ente imporrà quindi lo svolgimento

dei lavori, indicandone modalità e tempi di esecuzione, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza;

b) nel caso di immediato pericolo per la pubblica incolumità, in cui qualunque indugio diventi pericoloso (esempio: estesi fenomeni di sifonamento), l'Amministrazione Provinciale imporrà direttamente al titolare dell'autorizzazione l'adozione immediata di tutti i provvedimenti atti a ripristinare tutte le condizioni di sicurezza.

12. In caso di inerzia i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Provinciale con riserva di azione di rivalsa nei confronti del titolare della autorizzazione. In tal caso ne verrà data immediata comunicazione anche agli organi preposti alle funzioni di Protezione Civile territorialmente competenti. L'entità dei lavori sarà commisurata alla sola necessità di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità.

TITOLO IV - NORME GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN ATTO

Art.16 DENUNCIA DI ESISTENZA

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 1/94, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo a chiunque sia proprietario del terreno su cui è ubicato o è in corso di realizzazione un vaso di inoltrare Denuncia di Esistenza di tale impianto all' Amministrazione Provinciale.
2. Chiunque all'atto della denuncia, pur in possesso di atto autorizzativo, non sia in grado di presentare la dichiarazione giurata di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 1/94 attestante la conformità dell'impianto al progetto a suo tempo autorizzato, dovrà inoltre presentare allo stesso ente, congiuntamente alla Denuncia di Esistenza, Domanda di Regolarizzazione, secondo le modalità previste al successivo articolo 17.
3. Chiunque all'atto della Denuncia sia privo di atto autorizzativo, dovrà inoltre presentare allo stesso Ente Domanda di Autorizzazione in via di sanatoria, secondo le modalità previste al successivo articolo 18, o in alternativa Domanda di Autorizzazione alla Demolizione dell'impianto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.
4. Nella Denuncia di Esistenza dovranno essere specificati almeno i seguenti dati, della cui autenticità il soggetto dichiarante, sotto la propria responsabilità, si fa garante:
 - a) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
 - della tipologia costruttiva dell'opera di ritenuta;
 - dell'altezza dell'opera di ritenuta;
 - del volume di vaso;
 - dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
 - b) localizzazione dell'impianto, con indicazione:
 - della località abitata più vicina;
 - del Comune;
 - della denominazione corrente dell'impianto, se esistente;
 - c) inquadramento dell'impianto nei confronti della pianificazione di bacino, limitatamente a quelli in classe di rischio 3 e 4;
 - d) uso dell'impianto;
 - e) dichiarazione di possesso o meno dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto;
 - f) dichiarazione di possesso o meno di progetto regolarmente approvato;
 - g) dichiarazione di possesso o meno del certificato di collaudo;
 - h) elenco degli allegati di cui al successivo comma 5.
5. Alla denuncia di esistenza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione degli estremi dell'atto autorizzativo;
 - b. copia del certificato di collaudo;
 - c. copia dei fogli di condizioni;ed, inoltre, a firma di ingegnere abilitato iscritto nel proprio Albo professionale alla Sezione Civile-Ambiente, la seguente documentazione:
 - d. proposta della classe di rischio in cui ricade l'impianto;
 - e. dichiarazione giurata di cui al comma 2 art. 10 della L.R. 1/94.

In tale dichiarazione, rilasciata sotto sua piena responsabilità, il professionista, presa diretta visione dell'intero impianto e di tutto quanto attiene al suo funzionamento ed esercizio, confrontate le opere realizzate con quelle previste nel progetto autorizzato, nonché con quanto previsto dal foglio condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto, attesterà quanto previsto nel comma 2 dell'art. 10 della L.R. 1/94, ed in particolare:

- rispondenza tra le caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso con quelle del progetto autorizzato;
 - rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse;
 - buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso.
- f. esauriente documentazione fotografica dell'impianto, che il professionista attesterà di aver eseguito nel periodo di redazione della dichiarazione.

6. Per gli impianti per i quali è necessario procedere a regolarizzazione o a sanatoria occorrerà presentare la perizia giurata di cui al comma 8 art. 10 della L.R. 1/94; in tale perizia, rilasciata sotto sua piena responsabilità, il professionista, presa diretta visione dell'intero impianto e di tutto quanto attiene al suo funzionamento ed esercizio, dovrà attestare l'assenza di pericoli per la popolazione eventualmente residente a valle dell'invaso.

7. L'Amministrazione Provinciale procederà alla classificazione delle Denunce di Esistenza relative al territorio di propria pertinenza.

8. Nel caso in cui risultino all'Amministrazione Provinciale elementi che possano far ritenere non veritiere le dichiarazioni presentate, dovranno essere effettuate le visite in sito di cui al comma 4 art. 10 della L.R. 1/94.

9. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. 1/94, l'Amministrazione Provinciale, esaminate le Denunce di Esistenza e i relativi allegati, potrà richiedere adeguamenti anche per gli impianti in regola con tutti gli atti autorizzativi e che abbiano presentato dichiarazione giurata di conformità, nel caso in cui si riscontri la presenza di un'oggettiva potenziale situazione di rischio per la pubblica incolumità.

10. In tale caso l'Amministrazione Provinciale dovrà fornire al soggetto interessato tutte le indicazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'impianto, sulla base delle quali dovrà essere elaborato, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ente medesimo, apposito progetto da parte di professionista abilitato.

11. A conclusione degli interventi di adeguamento si procederà a collaudo dell'impianto nella sua nuova configurazione, in base alla quale l'Amministrazione Provinciale predisporrà un nuovo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, da controfirmare da parte del soggetto interessato.

Art.17

REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Qualora un impianto in atto, seppure regolarmente autorizzato, debba essere regolarizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. 1/94, il soggetto interessato dovrà presentare contemporaneamente alla Denuncia di Esistenza, completa di tutti gli allegati che si possono produrre, apposita Domanda di Regolarizzazione all' Amministrazione Provinciale.

2. La Domanda di Regolarizzazione, oltre a riportare gli estremi dell'impianto in oggetto, richiamandone i dati identificativi, così come elencati nella Denuncia di Esistenza, dovrà contenere:

- descrizione delle opere che risultano difformi da quelle previste nel progetto a suo tempo approvato e di cui si chiede la regolarizzazione. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da ingegnere abilitato all'esercizio della professione, iscritto al proprio Albo professionale alla Sezione Civile-Ambiente;
- elenco delle opere di cui si richiede eventualmente adeguamento in base alla normativa vigente in materia ed al presente Regolamento.

Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta da professionista abilitato e firmata in ogni sua parte dal tecnico e dal soggetto interessato.

- a. relazione tecnica generale, nella quale siano individuate con chiarezza le opere difformi da quelle previste dal progetto regolarmente autorizzato;
- b. rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala opportuna;
- c. progetto definitivo delle opere che si intende eventualmente modificare, con elaborati redatti in scala opportuna;
- d. calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
- e. adeguata documentazione fotografica attestante la situazione di fatto.

3. L' Amministrazione Provinciale esaminerà la documentazione inviata e potrà:

- approvare l'opera così come si presenta allo stato attuale, e dichiarare la stessa opera regolarizzata. In tal caso, sulla base della nuova situazione riconosciuta e delle presenti disposizioni, l' Amministrazione Provinciale predisporrà un nuovo foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio da firmare successivamente dal richiedente.
- dare parere favorevole agli interventi di adeguamento proposti e disporre quindi l'avvio dei lavori, per i quali dovrà essere altresì fissato un termine ultimo di esecuzione. A conclusione dei lavori si procederà quindi, se richiesto, al collaudo dell'opera, da eseguirsi a carico del soggetto interessato. In caso di esito favorevole l'opera verrà regolarizzata secondo le modalità di cui al comma precedente e l' Amministrazione Provinciale predisporrà un nuovo foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio da firmare successivamente dal richiedente;
- richiedere ulteriori integrazioni e/o modifiche al progetto presentato.

4. Una volta regolarizzato l'impianto e predisposto un nuovo foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio, valgono le stesse disposizioni che si applicano per l'esercizio di impianti di nuova costruzione, indicate agli artt. 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

Art.18

APPROVAZIONE IN VIA DI SANATORIA

1. Tenuto a chiedere l'approvazione in via di sanatoria è il proprietario dell'impianto o del terreno su cui esso è realizzato, oppure chi ne ha intrapresa la realizzazione senza che l'impianto stesso sia stato autorizzato.

2. La Domanda di approvazione in via di sanatoria è rivolta all'Amministrazione Provinciale a seguito della Denuncia di Esistenza di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. 1/94 e comunque entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La suddetta domanda conterrà almeno i dati seguenti:

a) anno in cui l'impianto è stato realizzato;

b) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione:

- della tipologia costruttiva dell'opera di ritenuta;

- dell'altezza dell'opera di ritenuta;

- del volume di invaso;

- dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

c) localizzazione dell'impianto, con indicazione:

- della località abitata più vicina;

- del Comune;

- della denominazione corrente dell'impianto, se esistente;

d) proposta della classe di rischio in cui ricade l'impianto;

e) inquadramento dell'impianto nei confronti della pianificazione di bacino, limitatamente agli invasi in classe di rischio 3 e 4;

f) uso dell'impianto esistente.

4. Alla domanda di approvazione in via di sanatoria dovrà essere allegato progetto con le stesse modalità e contenuti degli elaborati previsti per l'approvazione del progetto definitivo di un nuovo impianto, come specificato all'art. 10 del presente Regolamento. L'Amministrazione Provinciale potrà, a seconda dei casi, richiedere documentazione semplificata a seconda della classe di rischio in cui ricade l'impianto. La suddetta documentazione sarà redatta da professionista/i a ciò abilitato/i a norma di legge, iscritto/i all'albo professionale, e sarà firmata in ogni sua parte da detto/i tecnico/i e dal soggetto interessato.

Dovrà inoltre essere allegata esauriente documentazione fotografica che dovrà attestare la situazione di fatto.

5. Per gli invasi di classe A è consentita la presentazione di una documentazione semplificata, di seguito specificata:

a. Corografia: sarà realizzata in scala 1:25000 su carta aggiornata e rappresenterà l'opera di ritenuta ed il bacino imbrifero tributario. L'estensione della carta sarà tale da permettere il sicuro riferimento dell'impianto a località note adiacenti allo stesso;

b. Disegni tecnici: dovranno essere tutti quotati e vi saranno compresi i seguenti allegati:

planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie;

planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell'opera;

planimetria e sezioni delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere.

c. Relazione geologico tecnica;

d. Relazione idrologico-idraulica.

6. Nel caso in cui per ottenere la conformità al presente regolamento degli invasi di cui al comma 7 art. 10 della L.R. 1/94 sia necessario provvedere all'esecuzione di opere sullo sbarramento stesso occorre, contestualmente ai disegni e quant'altro previsto, presentare copia degli elaborati relativi agli interventi che si intendono eseguire.

7. L'Amministrazione Provinciale autorizzerà, se del caso, l'esecuzione dei lavori che dovranno comunque essere conclusi entro 360 gg. dal rilascio della stessa.

8. L'Amministrazione Provinciale, acquisita la documentazione sopra richiamata, effettuerà l'istruttoria tecnica dell'opera, richiedendo eventualmente al soggetto interessato gli opportuni approfondimenti ed integrazioni progettuali, e rilascerà alla fine l'autorizzazione a sanatoria con le modalità indicate all'art.11 del presente Regolamento.

9. Il provvedimento autorizzativo sarà trasmesso al richiedente, alla Regione Toscana, all'Autorità di Bacino territorialmente competente, al Comune e ad ogni altro Ente a vario titolo interessato.

10. Il regolare esercizio dell'opera è comunque legato all'avvenuto collaudo della stessa, eseguito secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

Art.19 DISMISSIONE

1. Qualora si intenda procedere, per qualunque causa, alla cessazione dell'utilizzo delle opere esistenti il titolare dell'autorizzazione o il proprietario del fondo sul quale sorge l'impianto dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Domanda di autorizzazione alla demolizione.

2. La Domanda di cui al comma 1 dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione:

- della tipologia costruttiva dell'opera di ritenuta;
- dell'altezza dell'opera di ritenuta;
- del volume di invaso;
- dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione:

- della località abitata più vicina;
- del Comune;
- della denominazione corrente dell'impianto, se esistente;

c) inquadramento dell'impianto nei confronti della pianificazione di bacino, limitatamente agli invasi in classe di rischio 3 e 4;

d) uso attuale dell'impianto.

3. Nel caso in cui l'invaso ricada in classe di rischio 3 o 4, alla domanda di cui al punto precedente dovrà essere allegato un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che dovrà contenere in particolare:

- piano contenente modalità e tempi in base ai quali si ipotizza la demolizione, da cui risulti assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
- progetto di ripristino dell'area attualmente occupata dall'impianto;
- indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali che deriveranno dalla demolizione.

4. L'Amministrazione Provinciale trasmetterà il provvedimento di autorizzazione alla demolizione al richiedente, alla Regione Toscana, all'Autorità di Bacino territorialmente competente, al Comune e ad ogni altro Ente a vario titolo interessato.

5. Il proprietario informa l'Amministrazione Provinciale dell'avvenuta ultimazione dei lavori e, se l'invaso ricade in classe di rischio 3 o 4, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di disattivazione, che dovrà indicare tra l'altro l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.

6. Fino alla data di ultimazione dei lavori, o, per invasi in classe di rischio 3 o 4, fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.

7. Per la demolizione imposta dall'Amministrazione Provinciale si rimanda a quanto esposto nel comma 1 art. 9 della L.R. 1/94.

8. Chiunque, all'atto della denuncia di esistenza di cui all'art. 16, si trovi ad esercire un impianto privo di atto autorizzativo, o chiunque ne abbia intrapreso la costruzione in assenza dello stesso, potrà, in alternativa alla richiesta di approvazione in via di sanatoria, applicare le procedure di dismissione di cui al presente articolo.

FOGLIO CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE

dello sbarramento di ritenuta e/o invaso di accumulo sito in Comune di _____ loc.
_____ via _____ n. _____, foglio n. _____ mappale/i
_____, richiesta in data _____ dalla Ditta _____,
residente a _____ in via _____ n. _____

Art.1

Ubicazione, caratteristiche e scopo dello sbarramento

Con domanda del _____ e protocollata presso questo Ufficio in data _____ con n.
_____, corredata di progetto preliminare datato _____ a firma di _____, e sulla
base del progetto definitivo, parte integrante del presente atto, datato _____ a firma di
_____, la Ditta _____ ha chiesto l'autorizzazione a costruire uno sbarramento in
località _____ del Comune di _____ foglio _____ particella/e _____ per
la formazione di un invaso del volume di circa mc _____ per scopo _____.

Le caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso sono le seguenti:

- Materiale costituente lo sbarramento: _____;
- Sviluppo al coronamento: m _____;
- Altezza dello sbarramento: m _____;
- Larghezza del coronamento: m _____;
- Pendenza paramento di monte: _____;
- Pendenza paramento di valle: _____;
- Superficie totale dell'invaso: ha _____;
- Superficie del bacino imbrifero: ha _____;
- Portata di massima piena: mc/s _____;
- Volume di massimo invaso: mc _____;
- Volume di ritenuta normale: mc _____;
- Quota del coronamento: m s.l.m. _____;
- Quota minima superficie di fondazione: m s.l.m. _____;
- Quota max di regolazione: m s.l.m. _____;
- Quota max piena: m s.l.m. _____;
- Franco: m _____;
- Tipo di opera di scarico di superficie: _____;
- Tipo di opera di presa: _____;
- Tipo di opera di scarico di fondo: _____;
- Descrizione delle opere sussidiarie: _____;
- Descrizione delle opere di impermeabilizzazione (qualità e provenienza del materiale impiegato):
_____;
- Descrizione delle opere di emergenza e recinzione: _____;
- Descrizione delle opere provvisorie: _____.

Art.2

Norme per la costruzione dello sbarramento (in caso di sbarramento in materiali sciolti)

La superficie sulla quale sarà impostato lo sbarramento deve essere preventivamente scoticata e gradonata.
Nel senso longitudinale, in asse con lo sbarramento sarà ricavato un taglione di adeguata lunghezza e
profondità, da riempire con terre argillose compatte.
La profondità di detto taglione sarà calcolata in maniera da eliminare ogni possibilità di pericolose
travenazioni.

In corso d'opera la Ditta si impegnerà ad effettuare i necessari prelievi di campioni di terra da impiegare per la formazione del rilevato ed a svolgere tutte le prove di laboratorio occorrenti per accertare l'idoneità delle terre stesse, a garanzia della perfetta funzionalità dello sbarramento.

La costruzione del rilevato in terra avverrà secondo le buone regole dell'arte, procedendo alla posa in opera di strati orizzontali dello spessore non superiore a cm 30, opportunamente bagnati fino al raggiungimento del giusto grado di umidità ed adeguatamente compressi. L'operazione di costipazione dovrà essere eseguita con rullo vibrante del peso non inferiore a 15 tonnellate, ripetutamente passato sul riporto fino al raggiungimento del giusto grado di compattezza, da verificare a mezzo di idonei apparecchi, in modo da garantire la stabilità dell'opera.

E' esclusa la posa in opera dei terreni con procedimento idraulico o semi-idraulico.

Lungo l'unghia del paramento di valle dovrà essere costituito un tappeto drenante, ben addentrato nel rilevato, per una profondità tale da consentire l'abbattimento della curva di saturazione nell'interno diga, in conformità dei calcoli progettuali.

Sul coronamento dello sbarramento, di larghezza L = ____ (non inferiore a 3 metri), dovrà essere steso del pietrisco o del sabbione misto a ghiaia, per uno spessore non inferiore a cm 10.

Il paramento di valle, per tutta la sua estensione, dovrà essere convenientemente inerbito. Il paramento di monte sarà protetto mediante _____ (specificare il tipo di rivestimento, come da progetto).

Art.3

Franco, opere di presa e di scarico

Le opere di presa, di scarico di fondo e di superficie dovranno trovare posto, come da progetto, al di fuori del corpo dello sbarramento, e saranno posizionate come segue (descrivere la posizione di ciascuna opera, come previsto da progetto approvato):

Lo scarico di fondo sarà costituito da (descrivere tipologia, localizzazione e portata):

(Se detto scarico di fondo è situato sotto la superficie di fondazione, prescrivere che la condotta sia realizzata in acciaio saldato, posata su trave in c.a. provvista di setti posti ogni _____ metri e che all'atto della posa in opera sia usata particolare cura nel costipamento delle terre attorno alla trave ed ai setti)

Detto scarico di fondo garantirà entro _____ ore (non superiori a 24) il dimezzamento dell'altezza d'acqua invasata dallo sbarramento (altezza ottenuta come differenza fra quota di regolazione e quota di minimo invaso).

Lo sfioratore di superficie dovrà essere costruito a soglia fissa in muratura o in calcestruzzo ed in conformità con il progetto, in modo tale da assicurare lo scarico della max piena garantendo altresì un franco di almeno metri ____ tra la quota raggiungibile dall'acqua con la massima piena ed il ciglio superiore dello sbarramento.

Il relativo canale fugatore deve essere tale da consentire il perfetto scarico delle acque e costruito con materiale idoneo a sopportare le erosioni di dette acque fluenti. Dovrà inoltre svilupparsi a sufficiente distanza dall'unghia del paramento di valle allo scopo di non causare danni durante lo smaltimento delle piene né direttamente né con il rigurgito delle acque di scarico.

L'opera di presa sarà costituita da (descrivere o indicare se coincide con lo scarico di fondo):

Art.4

Verifiche in corso d'opera

Il Servizio Difesa del Suolo avrà la facoltà di effettuare periodici controlli in corso d'opera, ai sensi dell'art.13 del Regolamento.

La Ditta sarà tenuta a fornire i mezzi e le prestazioni professionali per provvedere a tutte le constatazioni e misurazioni che il Servizio riterrà necessarie, garantendo il libero accesso dei funzionari agli impianti.

La Ditta è tenuta inoltre a mantenere in buone condizioni la strada di accesso agli impianti, in maniera da consentirne sempre il transito.

Resta in ogni caso facoltà dello stesso Ufficio prescrivere norme integrative ed ulteriori lavori, anche ad opera ultimata, qualora gli stessi si rendessero necessari ai fini della perfetta funzionalità dell'impianto e della salvaguardia della pubblica incolumità.

Art.5 Durata dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi _____ dalla data della presente autorizzazione, in conformità al progetto approvato. La Ditta è obbligata a comunicare nel più breve tempo possibile la data di inizio dei lavori, impegnandosi altresì a non apportare all'opera nessuna variante o modifica se non dietro approvazione scritta del Servizio Difesa del Suolo.

Art.6 Collaudo

La Ditta si impegna a comunicare al Servizio Difesa del Suolo la data di ultimazione dei lavori. Al termine di questi il Direttore dei Lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, farà eseguire un primo invaso sperimentale, dando di ciò notizia all'Ufficio, che potrà presiedere a tale operazione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Terminata con i risultati soddisfacenti la fase del primo invaso, si provvederà al collaudo dell'intero impianto, tramite un ingegnere abilitato ed iscritto al proprio Albo professionale alla sezione Civile-Ambiente da almeno 10 anni.

Il collaudatore potrà disporre, qualora lo ritenga necessario, ulteriori verifiche e controlli.

Le spese di collaudo e delle eventuali verifiche disposte dal collaudatore sono a carico della Ditta.

Art.7 Esercizio

La Ditta si impegna a non procedere all'esercizio dell'invaso se non a seguito del buon esito del collaudo, o, in caso di invaso ricadente in classe A ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione..

Art. 8

Sono fatti salvi i diritti di terzi o di altri enti ed organi tutori, sia per quanto riguarda l'eventuale prescritta autorizzazione di derivazione di corso d'acqua pubblica di cui al T.U. 01/12/1933 n. 1775, sia per quanto riguarda sistemi di protezione che dovranno essere adottati a garanzia dell'incolumità delle persone autorizzate al transito, comprese quelle che esercitano la caccia o qualsiasi altra attività autorizzata.

Restano a totale carico della Ditta tutti gli obblighi relativi ad eventuali adempimenti nei confronti di Enti competenti per territorio.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, sottoscritto ed approvato.

Data

(Firma e timbro Ditta)

(Il Dirigente Responsabile del Servizio)

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE

N° Archivio: _____

Comune: _____

Località: _____

Ubicazione: *(specificare foglio CTR e coordinate geografiche, foglio e particelle catastali- Allegare anche una planimetria CTR 1:10000 con localizzazione dell'invaso)* _____

Utilizzazione: _____ *(irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, altro)*

Grado di sismicità S: _____ *(così come definito dalla normativa vigente.)*

Art.1

POSIZIONE AMMINISTRATIVA

Concessionario: _____ *(ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.)*

Gestore: _____ *(ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.)*

Concessione per la derivazione d'acqua: _____ *(estremi del provvedimento)*

Condizioni di concessione: _____ *(estremi foglio di concessione)*

Scadenza della concessione: _____ *(data)*

Approvazione progetto definitivo: _____ *(estremi del provvedimento)*

Varianti al progetto definitivo: _____

Anno di costruzione: _____ *(data)*

Inizio invasi sperimentali: _____ *(data)*

Collaudo: _____ *(data, estremi del provvedimento)*

Inizio esercizio: _____ *(data)*

Altri documenti rilevanti: _____ *(es. estremi perizia giurata, ecc.)*

Classe di invaso (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento): A B C D E

Classe di rischio (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento): 1 2 3 4

Art.2

DATI PRINCIPALI DELLO SBARRAMENTO

- Materiale costituente lo sbarramento: _____ ;
- Sviluppo al coronamento: _____ m _____ ;
- Altezza dello sbarramento: _____ m _____ ;
- Larghezza del coronamento: _____ m _____ ;
- Pendenza paramento di monte: _____ ;
- Pendenza paramento di valle: _____ ;
- Quota del coronamento: m s.l.m. _____ ;
- Quota minima superficie di fondazione: m s.l.m. _____ ;
- Franco: _____ m _____ ;
- Tipo di fondazione: _____ ;
- Eventuali sottostrutture di tenuta: _____ .

Art.3

DATI PRINCIPALI DELL'INVASO

- Volume di massimo invaso: m^3 _____;
- Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo invaso: m^2 _____;
- Quota di massimo invaso: m.s.l.m. _____;
- Quota massima di regolazione: m s.l.m. _____;
- Sezione retta del canale (galleria) adduttore: m^2 _____;
- Lunghezza del canale adduttore: m _____;
- Tempo di svuotamento del bacino corrispondente alla quota di massimo invaso: ore _____; *(allegare, se significativi, i diagrammi teorici o le tabelle dei tempi di svuotamento-volume)*
- Descrizione delle sponde dell'invaso: _____
copertura, colture, pendenza sponde, presenza insediamenti abitativi o turistici, case sparse, frane e smottamenti in atto o potenziali)
- Rilascio minimo deflusso vitale (valore soglia): m^3/s _____;
- Notizie sull'interrimento: _____.

Art. 4

DATI PRINCIPALI DEL BACINO IMBRIFERO

- Corso d'acqua: _____;
- Bacino principale: _____;
- Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso: km^2 _____;
- Superficie del bacino imbrifero allacciato: km^2 _____;
- Caratteristiche generali: _____;
- Descrizione alveo a valle e relative particolari situazioni: _____;
- Notizie sul trasporto solido: _____.

Art. 5

DATI PRINCIPALI DELLE OPERE DI SCARICO

- Portata erogata alla quota di massimo invaso: m^3/s _____;
- Scarico di superficie: m^3/s _____;
- Scarico di fondo: m^3/s _____;
- Manovre degli scarichi con max portata in alveo compatibile: m^3/s _____;
- Manovra scarico di fondo alla max portata (tempo svuotamento invaso): ore _____;
- Qmax scaricata dallo scarico di fondo: m^3/s _____.

Art.6

MESSA IN ESERCIZIO

La messa in esercizio dell'invaso è effettuabile soltanto dopo l'ottenimento del certificato di collaudo o, per gli impianti in classe A ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, del certificato di regolare esecuzione.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare a questo Servizio la messa in esercizio dell'invaso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 MONITORAGGIO E VIGILANZA

Una volta messo in esercizio l'invaso, il Gestore dovrà visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche di cui agli artt. 2 e 3 di questo atto non siano modificate, con deterioramenti che possano creare pericolo.

Il controllo é obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente disastrosi.

Il Gestore verificherà il corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti, eseguendo periodiche prove di funzionamento con frequenza almeno _____ *(specificare)*.

In particolare viene prescritto:

Il Gestore assoggetta i sottoelencati particolari luoghi ad osservazione diretta:

con frequenza giornaliera: _____ ;
con frequenza settimanale: _____ ;
con frequenza mensile: _____ ;
con frequenza bimensile: _____ ;
con frequenza semestrale: _____ ;
in occasione di eventi meteorologici eccezionali: _____ ;
a seguito di eventi sismici: _____ .

Il Gestore assoggetta ad osservazione indiretta la seguente strumentazione (*indicare la tipologia: asta idrometrica, piezometri, picchetti, assestimetri, ecc.*) :

con frequenza giornaliera: _____ ;
con frequenza settimanale: _____ ;
con frequenza mensile: _____ ;
con frequenza bimensile: _____ ;
con frequenza trimestrale: _____ ;
con frequenza semestrale: _____ .

Il Gestore concorre alla vigilanza del territorio influenzato dallo sbarramento (alveo o versante naturale o canale evacuatore), ed in particolare a valle dello sbarramento fino ad una zona di recapito della portata scaricabile con manovre volontarie, allo scopo di segnalare al Servizio Difesa del Suolo eventuali variazioni nella sezione d'alveo dovute a fenomeni franosi, discariche, nuove infrastrutture ed altro, e proporre i necessari interventi per il ripristino della capacità di scarico dell'alveo naturale, che ristabiliscano o mantengano le condizioni di libero deflusso delle piene ordinarie.

Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare dovrà immediatamente avvertire questo Servizio sia telefonicamente che mediante telegramma.

In caso di gravi lesioni allo sbarramento si deve procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso.

Il personale tecnico di questo Servizio potrà, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al Gestore, quando ricorrano casi di grave pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e per le cose.

In caso di collasso parziale o totale dello sbarramento, il Gestore dovrà immediatamente avvertire telefonicamente la Stazione dei Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui insiste l'invaso, i Vigili del Fuoco della Caserma più vicina e questo Servizio.

L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso.

(Nel caso in cui l'impianto ricada in classe di vaso D o E di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con....,) Di seguito si riportano i nominativi degli addetti alla vigilanza:

1. _____ (*nominativo, indirizzo, telefono*);
2. _____ ;
3. _____

I designati sono in grado di eseguire tutte le manovre ordinarie e straordinarie e garantiscono il servizio anche nei giorni festivi, nei quali almeno uno a turno deve assicurare la reperibilità e la disponibilità.

In caso di emergenza essi comunicano al Gestore che a sua volta è tenuto ad attivare le procedure del Documento di Protezione Civile, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.8 REGISTRO

Presso il Gestore sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere riportati:

- data delle ispezioni del Gestore e descrizione di quanto rilevato, anche se positivo;
- indicazione delle anomalie riscontrate, i seguenti comportamenti adottati, le segnalazioni effettuate, i giustificati provvedimenti assunti;
- indicazione delle manovre eseguite (data, entità, durata, finalità);
- indicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti, descrivendone causa e tipologia;
- ubicazione e dimensione delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento o nelle sue opere accessorie ed i provvedimenti presi;
- le visite annuali (*specificare se diversa periodicità*) e le prescrizioni del Servizio Difesa del Suolo, nonché i risultati dei controlli sugli organi di scarico e delle osservazioni dirette;
- gli eventi meteorologici o idrologici di particolare importanza e le conseguenti situazioni particolari createsi per lo sbarramento e l'invaso;
- i dati della strumentazione di controllo installata, ed in particolare i dati del misuratore di portata;
- altro.

I dati contenuti nel registro saranno riportati nei rapporti periodici che il Gestore è tenuto a presentare al Servizio Difesa del Suolo, a firma di ingegnere iscritto alla Sezione Civile-Ambiente da almeno 10 anni, con frequenza _____, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento approvato con

Art. 9 MANUTENZIONE

Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto.

Il Gestore è obbligato a effettuare i controlli ed i relativi lavori di manutenzione, ed in particolare (*indicare la frequenza*):

- pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo infestano: almeno tre sfalci all'anno;
- ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti;
- pulizia e ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto: una all'anno;
- ripristino dell'impermeabilizzazione;
-

Per effettuare lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino di gravi lesioni o di abbassamento dello sbarramento, lo svasso del bacino conseguente all'interrimento, la sostituzione dell'impermeabilizzazione, nonché per tutti quei lavori che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario di cui all'art.1 occorre ottenere l'autorizzazione preventiva da questo Servizio, presentando il progetto definitivo delle opere che si intendono realizzare.

Fanno eccezione i lavori disposti per motivi di pericolo per la pubblica incolumità, definiti concordemente con il personale di questo Servizio.

Art. 10 MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sarà cura del Gestore adottare le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le dotazioni accessorie consistono in (barrare se presenti):

- scalette
- cartelli
- mezzi acustici
- altro (specificare) _____

Art. 11 RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso.

L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente della inosservanza di qualsiasi legge o regolamento durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso. L'intestatario dell'autorizzazione è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che del presente atto, di tutte le disposizioni contenute nella L.R. 1/94, nel Regolamento di attuazione approvato con, nel D.P.R. 1/11/1959, n. 1363, nel T.U. di Leggi 11/12/1933, n. 1775 (Acque ed Impianti elettrici), nel T.U. di Leggi 25/7/1904, n. 523 (Polizia Idraulica), nel D.M. 24/3/1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento), nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 4/12/1987, n. 352.

Art. 12

CHIUSURA DI ESERCIZIO ED ABBANDONO DELL'INVASO

L'intestatario dell'autorizzazione deve comunicare immediatamente a questo Servizio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso.

In caso di chiusura temporanea il titolare dell'autorizzazione dovrà comunque ottemperare agli artt. 7, 8 e 9 del presente atto.

In caso di chiusura definitiva dovrà, oltre che procedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso, ottenere l'autorizzazione alla dismissione dello sbarramento e relativo vaso da parte di questo Servizio, presentando un progetto di sistemazione definitiva dei luoghi compromessi dalle opere di cui agli artt. 2 e 3 di questo atto, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento approvato con....

Dovrà inoltre sottostare agli ordini di questo Servizio in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.

Fino alla data di ultimazione dei lavori, o, per invasi in classe di rischio 3 e 4 di cui all'art. 6 del Regolamento approvato con...., fino alla data del certificato di regolare esecuzione, il titolare dell'autorizzazione è responsabile della tutela della pubblica incolumità.

Art. 13

DOMICILIO LEGALE

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n. _____ tel. _____ elegge il proprio domicilio legale a _____ Via _____ n. _____.

Qualsiasi variazione che interviene sui soggetti (Concessionario, Gestore, ecc.) di cui ai precedenti articoli deve essere comunicata tempestivamente a questo Servizio per le necessarie autorizzazioni.

Sottoscritto dalla Proprietà per accettazione

Il Dirigente Responsabile del Servizio

_____, li _____
